



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA PUGLIA
UFFICIO FISCALITA'
B A R I

BARI, 23 NOV. 2000

Alla COMMISSIONE STUDI

COLLEGIO NOTARILE

Via D'Aquino, n. 74

TARANTO

Risp. nota del 4.2.2000

PROTOCOLLO: 00/8888

OGGETTO: Imposta di registro - Tassazione atti ex art. 11 Tariffa Parte 1[^] D.P.R. 131/86.

In esito alla richiesta di parere di codesta Commissione, tesa a conoscere la fiscalità di bollo e di registro da applicare alle cessioni di quote di partecipazione in società di persone e di capitali, questa Direzione alla luce della circolare del Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario n. 60/E/2000/70780 del 29.3.2000 comunica, conformemente alla precedente nota del 30.10.1995 prot. n. 95021593, che gli atti in oggetto restano esenti dall'imposta di bollo e di registro.

Quanto sopra risulta chiaramente all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 435 del 21.11.1997 che dispone: "abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'art. 3, comma 162, lett. h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che l'art. 1, comma 8, recita: **per gli atti ed i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30.12.1923 n. 3278, resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 29.9.1973**".

Pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro risulta applicabile già in regime dell'art. 34, comma 5, del D.P.R. 601/73, di conseguenza gli atti in argomento devono ritenersi ugualmente esenti dall'imposta di registro anche quando risultino esenti dalla tassa sui contratti di borsa in quanto di valore non superiore a £. 400.000.

IL DIRIGENTE
Dott. Stelio Mattera

F.A./n.t./79